

Centro San Domenico

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Il giorno 27 Maggio 2021, alle ore 18.00, presso la Sala della Traslazione del Convento di San Domenico in Bologna, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione fissata per il giorno 26 Maggio 2021 alle ore 7.00, l'Assemblea dei Soci del Centro San Domenico, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla normativa del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti 11 Soci; le deleghe valide sono 8

Presiede la seduta il Presidente Luigi Stagni, che chiama Maria Campone a fungere da segretaria.

Constatata la validità dell'Assemblea, il Presidente illustra le proposte di modifiche, approvate dal Consiglio Direttivo del 26 Giugno 2021, da apportare allo Statuto vigente per adeguarsi alla normativa del Terzo Settore.

Dopo ampia discussione, vengono introdotte, con votazione unanime punto per punto, alcune modifiche e precisazioni al testo proposto dal Consiglio Direttivo.

Al termine, dopo una lettura del testo nella sua versione finale, si procede alla votazione finale. L'Assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità.

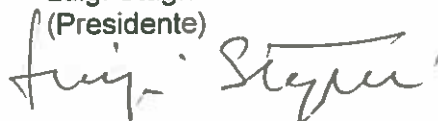
Nulla essendovi più da trattare, l'Assemblea si chiude alle 19.15

Letto confermato e sottoscritto

Maria Campone
(segretaria)



Luigi Stagni
(Presidente)



Si allega copia del nuovo Statuto

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il 14/7/2021 Serie 3 al N° 5530

Pagato €

Giro ESEENTE

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO
Patrizia Bortone



STATUTO DEL "CENTRO SAN DOMENICO APS"

Art. 1 SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALE – È costituita un'associazione culturale senza fini di lucro denominata "Centro San Domenico Associazione di Promozione Sociale" (APS) (nel seguito: "Centro").

Il "Centro", sorto su ispirazione dei frati del Convento di San Domenico in Bologna e per iniziativa di fra Michele Casali, in armonia con l'ideale domenicano, si prefigge lo scopo di esporre, attraverso conferenze, dibattiti, lezioni, ricerche, scritti ed altri mezzi di comunicazione, i principi della fede cristiana e di proporre il Vangelo e il Magistero della Chiesa Cattolica nella realtà odierna, in costante dialogo con linee di pensiero, culture, confessioni e religioni diverse.

Il "Centro" aderisce alle iniziative apostoliche dell'Ordine Domenicano. Il Priore provinciale della Provincia San Domenico in Italia, nel prendere atto delle sue finalità istituzionali, garantisce dell'appartenenza del "Centro" alle iniziative apostoliche dell'Ordine Domenicano.

Art.2 SEDE Il "Centro" ha sede in Bologna, attualmente in piazza San Domenico 12. Tale sede potrà essere modificata con delibera dell'Organo Amministrativo, il quale potrà anche istituire sedi distaccate, quando e dove necessario.

Art. 3 – Il "Centro" può collaborare con enti e organismi per realizzare iniziative coerenti con le proprie finalità.

Il "Centro" ha durata indeterminata. L'eventuale scioglimento avverrà per delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci.

In seguito alla delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea, questa deciderà le norme per la liquidazione, che sarà effettuata dall'Organo Amministrativo in carica, oppure da un comitato eletto allo scopo.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati anche in forme indirette o differite.

Art 4 – Volontari L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5 – Il patrimonio del "Centro" è formato dalle quote annuali di iscrizione dei soci e da ogni altro contributo, bene o diritto che ad esso pervenga da privati, enti od organizzazioni.

Il patrimonio verrà impiegato per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del “Centro”, di cui all’art. 1, e per il suo funzionamento.

In caso di scioglimento del “Centro”, effettuata la liquidazione a norma dell’Art. 3, i beni che residueranno dopo i pagamenti dei debiti sociali, saranno trasferiti al Convento di San Domenico in Bologna, il quale dovrà impiegarli in attività analoghe a quelle del “Centro” o comunque per fini d’utilità sociale.

Art. 6 – I soci si distinguono in simpatizzanti, sostenitori, benemeriti, vitalizi.

L’Organo Amministrativo determina l’ammontare delle quote associative minime.

L’organo Amministrativo, su proposta del Presidente o di tre suoi membri o del Comitato di Alto Patronato o della Commissione Scientifica, potrà nominare socio ad honorem persone che, per l’alto prestigio personale e la collaborazione qualificata prestata al “Centro” nella realizzazione delle attività istituzionali, hanno contribuito alla sua affermazione.

I soci, a qualsiasi categoria appartengano, partecipano con uguali diritti e doveri alle Assemblee del “Centro” e sono ugualmente eleggibili alle cariche sociali, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 7 – Potranno aderire al “Centro” persone fisiche, che abbiano compiuto il 18° anno di età ed abbiano i requisiti morali necessari, o altri enti del Terzo Settore o APS, che chiedano di farne parte dichiarando di condividere e voler conseguire gli scopi sociali, impegnandosi ad osservare integralmente quanto stabilito dallo Statuto. Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.

Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro dei soci.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8 – Il socio può essere estromesso per violazione dello Statuto ovvero per qualsivoglia altro grave motivo che faccia ritenere incompatibile la sua permanenza nel “Centro”.

L’esclusione del socio è decisa dall’Organo Amministrativo, con delibera assunta dalla maggioranza dei due terzi dei componenti. Contro le delibere di esclusione, il socio può ricorrere all’Assemblea con facoltà di replica.

Art. 9 – Sono **organi** del “Centro”: l’Assemblea, l’Organo Amministrativo, il Presidente, il Direttore, il Comitato d’Alto Patronato, la Commissione Scientifica, il Presidente Onorario e l’Organo di controllo

Art.10 – L'Assemblea dei soci è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in adunanza ordinaria, dal Presidente per l'approvazione del bilancio e, alle scadenze previste, per l'elezione dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Può essere altresì convocata in adunanza straordinaria per le modifiche statutarie e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con invito scritto da far pervenire ai soci almeno otto giorni prima della riunione o comunque con prassi che assicurino la ricezione dell'invito, all'indirizzo risultante dal libro dei soci; in alternativa l'assemblea potrà essere convocata via Posta certificata all'indirizzo espressamente comunicato dal socio anteriormente alla convocazione e che risulti nel libro degli associati.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. Tutti i soci devono essere preventivamente informati sull'ordine del giorno della riunione assembleare.

Salvo quanto detto all'Art. 3 per lo scioglimento del "Centro", l'Assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza della metà più uno dei soci, mentre, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ogni socio può partecipare all'Assemblea di persona e può essere portatore della delega di soci assenti fino ad un massimo di tre. I soci "enti collettivi" partecipano dell'elettorato attivo e passivo in capo al loro legale rappresentante o mandatario.

Art.11 – L'Organo Amministrativo è il Consiglio Direttivo, ed esplica l'attività di direzione e amministrazione patrimoniale e finanziaria del "Centro" per il conseguimento degli scopi associativi, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. Si riunisce di norma una volta per trimestre, su convocazione del Presidente.

È composto da tredici membri eletti dall'Assemblea tra i soci.

In virtù dei legami che uniscono il "Centro" all'Ordine dei Predicatori e al Convento di San Domenico in Bologna, il Priore pro-tempore del Convento partecipa al Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo, quando non è consigliere eletto.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo può sostituirlo con il primo dei non eletti, limitatamente alla durata della consiliatura in corso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, nell'esplicare l'attività di direzione e amministrazione del "Centro" per il conseguimento degli scopi associativi, può delegare a singoli consiglieri funzioni di segreteria del Consiglio stesso e di coordinamento delle attività di amministrazione del patrimonio.

Art. 12 – Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti. Ha la rappresentanza del "Centro" e sta in giudizio per esso.

Resta in carica tre anni. Convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di Alto Patronato. Fa parte della Commissione Scientifica.

Con le stesse modalità per l'elezione del Presedente, il Consiglio Direttivo può eleggere un **Vice-Presidente**, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento di questi.

Art. 13 - Nell'intento di consolidare lo spirito di collaborazione con l'Ordine Domenicano, il **Direttore** è designato dalle Autorità dell'Ordine di norma fra i frati del Convento di San Domenico in Bologna ed è nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Promuove le scelte degli organi sociali, dà impulso alle attività e dirige la struttura tecnico-organizzativa del "Centro".

Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile

Art. 14 - Il **Comitato di Alto Patronato**, avente funzioni consultive, è composto da almeno sette membri. Ne fanno parte di diritto: il Presidente, il Priore del Convento di San Domenico in Bologna, un rappresentante del Priore Provinciale della Provincia San Domenico in Italia, il Direttore. Gli altri membri sono nominati dal Consiglio Direttivo fra quanti hanno acquisito meriti nei confronti del "Centro" e della sua attività e possono assicurarne i legami istituzionali e culturali con la Città.

I membri nominati del Comitato restano in carica di norma tre anni.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno per iniziativa del Presidente del "Centro", che ne presiede le riunioni, per analizzare le iniziative del "Centro" ed individuare i mezzi più idonei ad assicurarne l'attuazione. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 15 - La **Commissione Scientifica** è nominata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta da un Coordinatore, indicato dal Consiglio.

Ha compiti consultivi ed è costituita dal Presidente, dal Direttore, da almeno due consiglieri del "Centro" e da altri quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo su indicazione del Coordinatore.

La Commissione Scientifica resta in carica tre anni e scade col Consiglio Direttivo. Individua le linee culturali che propone al Consiglio Direttivo, avvalendosi anche dell'eventuale collaborazione di esperti esterni al "Centro". Si riunisce di norma tre volte all'anno.

Art. 16 – Il **Presidente Onorario** viene nominato dal Consiglio Direttivo come persona che abbia meriti particolari nei riguardi del Centro

Art. 17 – Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo

di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

L'Organo di Controllo è composto da uno (se monocratico) o da tre (se collegiale) membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*", durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Per quanto non previsto da questo Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre norme di legge in materia.

12/14/2024
5530
Serie
IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA
Allegato